



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata in data 28 settembre 1989, concernente il progetto di "traversa fluviale sul fiume Basento" nei Comuni di Tricarico e Calciano (MT) in località Cugno del Vescovo, presentato dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, operante su concessione dell'Agenzia per il Mezzogiorno;

VISTO il parere formulato, in data 13 dicembre 1989, della predetta Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha osservato che:

- il progetto costituisce parte di un intervento più ampio comprendente significative modifiche allo schema idrico del Bradano-Metaponto;

W

- i documenti progettuali, nel descrivere l'intervento, non forniscono alcuna informazione tecnica significativa in ordine alle opere complementari ma essenziali per garantire funzionalità all'opera in programma;
- in presenza di un ambito territoriale fortemente diversificato come natura dei luoghi ed a fronte di progetti di utilizzazione delle risorse idriche molto settoriali, anche dal punto di vista gestionale, si riscontra la mancata predisposizione di una base conoscitiva adeguata ad inquadrare l'intervento proposto in un programma di utilizzazione delle acque del bacino;
- il progetto e lo studio d'impatto non considerano peraltro i complessi rapporti di funzionalità esistenti tra l'opera in programma e le altre opere esistenti, nè quelle in corso e già programmate ad essa direttamente connesse; il progetto e lo studio di impatto non tengono per altro conto delle opere di regimazione in corso di realizzazione a valle della traversa;
- le informazioni e le analisi su richiamate sono essenziali per valutare le possibili ricadute ambientali dell'opera;
- la fase di progettazione si è sviluppata senza aver anticipatamente valutato i vincoli che la particolare qualità ambientale dei luoghi comporta per la scelta della più opportuna soluzione tecnica;
- lo studio di impatto ambientale sviluppa un'analisi di previsione degli impatti prevalentemente qualitativa senza fornire riferimenti per la previsione degli effetti nel medio e nel lungo periodo;
- l'analisi della documentazione disponibile, degli elementi forniti nello studio stesso e la verifica dello stato dei luoghi evidenziano, in un'area per altro caratterizzata da una diffusa valenza ecosistemica e dalla presenza di importanti risorse biotiche, elevati rischi di impatto ambientale, a fronte dei quali, dall'esame dello studio in ogni sua parte, si rileva la mancanza di adeguati approfondimenti e di valutazione degli impatti potenziali;
- gli interventi di mitigazione rivestono carattere marginale e sono del tutto insufficienti per garantire la compatibilità ambientale dell'opera;

CONSIDERATO che la Commissione è addivenuta alla conclusione che l'opera così come proposta non è compatibile, né è possibile individuare prescrizioni sul progetto, sull'esecuzione dei lavori ovvero sulla gestione dell'opera atte a garantirne la compatibilità ambientale;



Il Ministro dell'Ambiente

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 7470 del 30 dicembre 1989 trasmessa con nota pervenuta in data 9 marzo 1990;

CONSIDERATO che, con la citata delibera, la Giunta Regionale della Basilicata ritiene in conclusione che "per l'elevata sensibilità degli elementi ambientali che si vanno ad interessare con l'intervento proposto - quali l'assetto idrogeologico sotterraneo e di superficie, la concentrazione di elementi inquinanti, l'equilibrio di boschi d'alto fusto e di specie vegetali arbustive e ripariali, la presenza di nicchie faunistiche di primario interesse per i peculiari appetiti delle specie presenti, - per la carenza di informazioni quantitative circa gli effetti irreversibili d'impatto ambientale nonché le insufficienti proposte di soluzioni qualitative e quantitative di compensazione degli impatti (tra l'altro occorrerebbe valutare il contesto generale di opere di bacino esistenti ed in programma), la proposta progettuale, salvo nuovi elementi conoscitivi e più sostanziali interventi di compensazione ambientale, non è ammissibile" ed esprime pertanto parere che il progetto e lo studio d'impatto debbono essere integrati da nuovi elementi conoscitivi e più concreti e sostanziali interventi di compensazione ambientale;

RILEVATO inoltre che sia nel parere della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, sia in quello della Giunta Regionale della Basilicata è evidenziato che è indispensabile che il proponente acquisisca informazioni dettagliate sugli interventi in atto ed in progetto sul bacino interessato dall'intervento;

VISTA la nota del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali pervenuta in data 11 ottobre 1990 con cui si osserva che le modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera stravolgerebbero irreversibilmente l'aspetto paesaggistico del sito, distruggendo aspetti naturalistici peculiari e preziosi, ai quali direttamente sono legati i valori estetici del paesaggio fluviale. Alla perdita di tali aspetti caratteristici del paesaggio naturale, nell'area destinata ad ospitare il bacino artificiale, corrispondono poi modificazioni indotte a monte ed a valle dello sbarramento, aggravate ancora più da interventi simili a quello richiesto, nel lungo termine, che sarebbero di grave pregiudizio all'aspetto dei luoghi. In conclusione si esprime

WP

parere contrario all'esecuzione delle opere;

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte dei cittadini, ai sensi della legge 349/86, alla richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio negativo allo stato degli atti e della documentazione circa la compatibilità ambientale del progetto di "traversa fluviale sul fiume Basento" in Comuni di Tricarico e Calciano (MT), in località Cugno del Vescovo;

R A C C O M A N D A

che l'Agenzia per il Mezzogiorno, il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto e la Regione Basilicata procedano comunque ad una ricognizione degli interventi in atto od in programma per il bacino interessato dal progetto;

D I S P O N E

che il presente provvedimento sia comunicato al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, all'Agenzia per il Mezzogiorno, al Ministero dei Lavori Pubblici ed alla Regione Basilicata, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza degli enti locali ed altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il Ministro dell'Ambiente *my*



Il Ministro per i Beni
Culturali ed Ambientali



15 FEB 1991

SP